

CONVENZIONE

C.U.P. I85F21003170002

TRA

L'ASR Abruzzo – Agenzia Sanitaria Regionale (di seguito ASR Abruzzo), P. Iva 01780030688, con sede in Via Attilio Monti n. 9, - 65127 Pescara, rappresentata dal Direttore ASR Abruzzo. Dott. Pierluigi Cosenza domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Presidente, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “*di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante “*Completamento del riordino Dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59*”, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” che ha ridenominato l'Agenzia in “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, adottato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato Regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* ed in particolare l'articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep. Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007) anche con riferimento all'attività di supporto alle Regioni per lo studio e l'elaborazione di linee guida in materia organizzativa;

CONSIDERATI gli indirizzi programmatici di Agenas, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26 giugno 2012, con particolare riguardo al monitoraggio sulle politiche del personale del SSN;

CONSIDERATI gli indirizzi programmatici di Agenas, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Patto per la Salute 2014 - 2016, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR);

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Patto per la Salute 2019-2021, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2019 (Rep. n. 209/CSR);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), ed in particolare la *mission* 6 “salute”;

CONSIDERATO che AGENAS è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione e che ha il compito di supportare le Regioni, che ne fanno richiesta, nell'elaborazione di programmi operativi, di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. j) dello Statuto;

TENUTO CONTO che Agenas svolge anche supporto alle attività delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che ad AGENAS è stato attribuito dal Ministero della Salute, in forza dell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 del 02.04.2021, il compito di coordinare le attività del gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute/MEF/Regioni/Agenas, afferente l'attività relativa alla “*Metodologia di determinazione dei fabbisogni di personale*”;

TENUTO CONTO delle competenze di AGENAS e dei propri fini istituzionali, rispondenti alle attività oggetto della presente Convenzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, dello Statuto Agenas, ai sensi del quale per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti di cui allo Statuto, l'Agenzia può stipulare convenzioni con Ministeri, Regioni, Organismi, Università ed altri Enti pubblici e privati;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, ed in particolare l'art. 1, comma 188, ai sensi del quale “Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 9/2009 che alla lettera g) affida all'ASR il compito della ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2021/0006386 del 04/08/2021 (prot. ASR Abruzzo n. 630 del 04/08/2021) con cui l'ASR Abruzzo ha chiesto ad Agenas la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico, mediante la stipula di apposita convenzione, per la redazione di linee guida per la predisposizione della dotazione organica da parte delle Aziende sanitarie regionali, anche attraverso la definizione di indicatori non solo per i Presidi ospedalieri, ivi inclusi i servizi, ma anche per i Distretti, per il Dipartimento di salute mentale e il Dipartimento di Prevenzione, nelle sue componenti di sanità veterinaria, igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione AGENAS si impegna a svolgere in favore della ASR Abruzzo attività di supporto nella redazione di linee guida per la predisposizione della dotazione organica da parte delle Aziende sanitarie regionali, anche attraverso la definizione di indicatori non solo per i Presidi ospedalieri, ivi inclusi i servizi, ma anche per i Distretti, per il Dipartimento di salute mentale e il Dipartimento di Prevenzione, nelle sue componenti di sanità veterinaria, igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;.
2. In particolare, l'attività di cui al precedente comma 1, l'AGENAS prevede l'impiego part-time di due risorse umane esperte e con professionalità specifiche da utilizzare per le attività oggetto della presente convenzione
3. Le Parti potranno condividere ulteriori tematiche rispetto alle quali potranno Concordare la realizzazione di ulteriori attività anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga, rinnovo e revisione)

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 di mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente Convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse la Convenzione stessa ed i risultati con essa raggiunti.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti del presente accordo per renderli conformi al mutato assetto.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno realizzate dall'Agenzia attraverso l'impiego di risorse umane esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto. L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini concordati tra le Parti.

2. Le Parti concordano che le risorse umane esperte di cui al punto precedente saranno definite con accordo attuativo successivo e che le stesse potranno essere integrate sulla base delle necessità emergenti nel corso della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. AGENAS garantisce di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
4. La ASR Abruzzo si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
5. L'AGENAS potrà utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 5

(Coordinatori)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto della presente Convenzione il Direttore generale dott. Domenico Mantoan.
2. La ASR Abruzzo indica quale coordinatore delle attività oggetto della presente Convenzione il Direttore dell'ASR, Dott. Pierluigi Cosenza.
3. I coordinatori di cui ai commi precedenti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, elaborano il piano attuativo delle attività e propongono eventuali successive modifiche.

Articolo 6

(Corrispettivo)

1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione la ASR Abruzzo attribuisce in favore dell'Agenzia per l'intera durata annuale della convenzione un corrispettivo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre al rimborso semestrale delle spese relative ai costi di missione del personale AGENAS utilizzato, per un importo massimo di € 5.000,00, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in conformità alle vigenti disposizioni interne di Agenas in materia.
2. L'importo di cui al comma 1 verrà corrisposto secondo le modalità in seguito concordate tra i coordinatori di cui all'articolo precedente.

Articolo 7

(Codice Unico di Progetto)

L'Agenzia, in riferimento alla legge n. 136/2010 che stabilisce che «*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto*», deve

indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 8

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "RGPD") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.
5. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale *pro-tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it . Per la ASR Abruzzo il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'ASR ; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email: dpo@asrabruzzo.it

Articolo 9

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte di Agenas, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: nn. 01191374807879, 01191374807868 e 01191374807857.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni

(firmato digitalmente)

ASR Abruzzo

Il Direttore dell'ASR

Dott. Pierluigi Cosenza

(firmato digitalmente)